

Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2023

I rappresentanti dell’Agenzia e i rappresentanti delle OO.SS. sottoscrivono l’accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2023.

Sottoscrivono,

per l’Agenzia, in qualità di componenti della delegazione trattante di parte pubblica:

- Commissario Straordinario Raffaele Tangorra
- Dott.ssa Ludovica Iarussi
- Dott. Pietro Orazio Ferlito

Sono presenti per le OO.SS.:

- ANIEF
- Fed. UIL Scuola RUA
- FSUR CISL
- FGU-Ricerca sez. ANPRI
- FLC-CGIL

Per le RSU

- RSU

È presente altresì il dott. Umberto Cappuccio, il quale svolge compiti di segreteria.

VISTA la Relazione dell'Amministrazione che quantifica a decorrere dal 2018 i Fondi per la retribuzione accessoria del personale del comparto enti di ricerca appartenente ai livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e ai livelli IV-VIII;

PRESO ATTO che, ai fini della remunerazione dell'Indennità di Valorizzazione Professionale, sono da considerare gli importi mensili rideterminati per l'effetto dell'art. 89 comma 1 lettera b (tab E2.2) riportati del CCNL 2016-2018, e che l'importo complessivo al netto degli oneri è pari a euro **67.301,52**;

Le Parti prendono atto che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII è determinato in **1.362.096,55** euro al netto degli oneri.

Tale importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.

A gravare su questo fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche Super in essere, quantificati per il 2023 in € **36.660,68**, a cui bisogna aggiungere l'importo di € **6.500,00**, per le progressioni economiche orizzontali di livello previste dall'Art. 53 CCNL del 21/02/2002, derivanti dai risparmi precedenti, conseguentemente ne deriva che l'importo complessivo ammonta ad € **43.160,68**.

Da tale somme vanno tolte le somme per le progressioni di livello previste nel fondo 2022 pari ad euro **52.000**.

si è convenuto con le OO.SS. e RSU di procedere alla definizione del presente Accordo per l'anno 2023.

Art. 1
Ricercatori e Tecnologi
Indennità Oneri Specifici

1. La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8, CCNL 5.03.1998, II biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, tale indennità viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità come da contratto.
2. L'indennità per oneri specifici viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. I fondi saranno distribuiti in modo differenziato in ragione del grado di coordinamento assegnati e in relazione al livello di inquadramento al raggiungimento degli obiettivi. La differenza economica è prevista come segue:

Ricercatori e tecnologi	Importo mensile
Livello I	393,30
Livello II	388,30
Livello III	383,30

Tale erogazione verrà effettuata a seguito della validazione dell'amministrazione sulla base degli obiettivi assegnati nel 2023.

3. L'importo complessivo al netto degli oneri è ad euro **219.247,60** per l'indennità oneri specifici (valore pro capite di 383,30 per 13 mensilità).
4. Quest'ultimo importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.

Art. 2

Indennità di ente mensile e indennità di ente annuale

1. Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera a), CCNL 2016-2018 la spesa complessiva, al netto degli oneri, per l'Indennità di ente annuale è pari a **171.153,20** euro e gl'importi annui lordi sono riportati in (Tab 1); e per l'indennità di ente mensile è pari a € **802.359,01** (Tab 2).
2. I valori pro capite dell'indennità di ente mensile e di quella annuale (riproporzionata con il nuovo e vecchio contratto) sono ripartiti tra i livelli come riportato nelle successive tabelle.

Tab. 1 Indennità di Ente Annuale (mese di giugno)

Valori pro capite annuo	
Livelli	INDENNITA' DI ENTE ANNUALE 2023
IV	2.441,14
V	2.196,08
VI	1.872,01
VII	1.626,96
VIII	1.392,60

Tab. 2 Indennità di Ente Mensile

Valori pro capite annuo	
Livelli	INDENNITA' DI ENTE MENSILE 2023
IV	11.290,68
V	10.224,72
VI	8.795,76
VII	7.729,92
VIII	6.662,76

Art. 3

Fondo per la remunerazione di Indennità di responsabilità

1. Un'indennità annuale di **€ 2.064,80** è riconosciuta ai responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e dell'Ufficio Stampa. Tale indennità verrà parametrata in base alle giornate di effettiva responsabilità. (*Cfr delibera n. 39 del 06/12/2018 del CdA*).
2. La spesa complessiva a carico del Fondo accessorio per gli incarichi di responsabilità dei livelli nel 2023, parametrati per le giornate di effettiva responsabilità, ammonta ad euro **4.128,00** al netto degli oneri riflessi.

Art. 4

Straordinario

1. L'Amministrazione informa che lo straordinario nel corso del 2023 è stato riconosciuto in presenza di specifiche, motivate e circostanziate esigenze di servizio, nei limiti massimi previsti dall'art. 28, comma 3, lett. o) e p), del CCNL 2002-2005; considerate le esigenze rappresentate dall'Amministrazione le parti convengono che nel 2023 la spesa per remunerazione dello straordinario non possa eccedere **€ 15.882,96**.

Art. 5

Fondo per le progressioni economiche di livello

(Art. 90 CCNL 2016-2018)

1. Il Fondo è costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e stabili già previste dai precedenti CCNL del comparto Ricerca:
 - a) risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002;
 - b) risorse di cui all'art. 8, comma 5 del CCNL del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), alle condizioni ivi previste;
 - c) risorse di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 7 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005).

2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel nuovo Fondo al netto di quelle eventualmente già utilizzate per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21/2/2002.
3. Il Fondo di cui al presente articolo è utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo.
4. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo utilizzabili di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilità complessive calcolate ai sensi dei commi 3 e 4, al netto delle somme già utilizzate per le progressioni economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL 21/2/2002 relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendano nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario.

L'Amministrazione si è basata sulla Parere ARAN E n. 0001353 del 10 febbraio 2020. Tale Parere, in risposta all'INVALSI attiene proprio ad enti che non hanno incrementato il fondo 2018.

Il medesimo Parere intende calcolare il fondo sull'anno precedente, con una quota pari al 2,45%. L'Anpal, ha provveduto al calcolo come previsto dall'ARAN, pari ad euro **56.868,98** ma utilizzabile in parte per i risparmi dello scorso anno e quindi pari ad euro **50.368,98**.

Risorse Max Utilizzabili 2023			50.368,98
----------------------------------	--	--	------------------

5. La Costituzione del fondo ammonta pertanto ad € **50.368,98**, lo stesso grava sul **Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII** di cui alla costituzione menzionata alle premesse.

Art. 6 Produttività individuale e collettiva

Le Parti convengono di destinare la quota residua del fondo pari ad euro € **223.043,72**, individuate in premessa, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), CCNL 1994-1997 alla produttività: di cui **euro 156.130,60** alla Produttività Collettiva ed **euro 66.913,12** alla Produttività Individuale ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 460 del 30 Ottobre 2019.

1. La distribuzione delle risorse relative alla produttività viene effettuata in ragione dei seguenti criteri di valutazione e misurazione, secondo modalità di ripartizione delle risorse orientate alla valorizzazione dei risultati dell'attività istituzionale, al miglioramento delle prestazioni lavorative e all'impegno profuso dal personale. Tali risorse sono attribuite secondo gli esiti della valutazione svolta in base all'apposito sistema in uso presso codesta Agenzia.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione vigente per l'annualità 2023, compete quale premio di produttività un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.
Tale maggiorazione, viene attribuita a una quota massima pari al 5% del personale valutato positivamente.
Entro il limite di tale quota limitata di beneficiari, in caso di ex aequo tra i dipendenti che abbiano conseguito le valutazioni più elevate, avrà diritto alla citata maggiorazione il dipendente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'anno immediatamente precedente.
3. Qualora la quota residua – in conseguenza di una minore spesa per straordinario o remunerazione delle posizioni di responsabilità dovesse risultare a consuntivo più elevata, tale maggiore importo sarà distribuito con gli stessi criteri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma 13/12/2023

Per la delegazione di parte pubblica

Commissario Straordinario Raffaele Tangorra

Dott.ssa Ludovica Iarussi **Firmato**

Dott. Pietro Orazio Ferlito

Per le OO.SS.

ANIEF **Firmato**

FSUR CISL **Firmato**

FLC-CGIL **Firmato**

Fed. UIL Scuola RUA **Firmato**

FGU-Ricerca sez. ANPRI **Firmato**

Per le RSU

➤ RSU **Firmato**